

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1441)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1961

Adeguamento dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — In vari provvedimenti legislativi concernenti il trattamento economico spettante ai funzionari della Amministrazione della pubblica sicurezza ed agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stato ribadito il principio della parità del trattamento economico complessivo da corrispondere agli appartenenti a tali categorie.

Tale principio fu applicato in sede di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 409; inoltre essendo state aumentate successivamente col decreto legislativo 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, in egual misura, l'indennità speciale di pubblica sicurezza agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per stabilire la necessaria parità di trattamento, si provvede ad adeguare anche l'indennità di servizio speciale a favore dei

funzionari di pubblica sicurezza con la legge 25 novembre 1957, n. 1138.

Senonchè, la legge 7 marzo 1958, numero 193, ha apportato un adeguamento della indennità di alloggio al personale delle forze di polizia (Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato) determinando una nuova disparità di trattamento economico nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza, che, in conformità dell'indirizzo seguito nei precedenti provvedimenti, si ravvisa necessario eliminare, oltre che per considerazioni di equità, anche per evidenti motivi connessi con le esigenze di un soddisfacente assolvimento dei delicati compiti deferiti ai personali suddetti, tenuto anche conto che ai funzionari di pubblica sicurezza sono demandate le funzioni direttive dei servizi di polizia.

Ciò premesso, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si provvede ad aumentare l'attuale misura dell'indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, in modo da stabilire la suaccennata parità di trattamento economico.

Ai fini della parificazione, si è tenuto conto dei compensi per lavoro straordinario che i funzionari di pubblica sicurezza, a differenza degli ufficiali, possono percepire, compensi calcolati su di una media equitativa, in relazione a quelle ore di lavoro straordinario effettivamente prestato oltre il normale orario di ufficio, secondo il criterio già adottato in occasione della emanazione della legge 25 novembre 1957, n. 1138.

Inoltre, nelle nuove misure dell'indennità di servizio speciale, stabilite dall'articolo 1, sono state conglobate l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160 e l'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221, allo scopo di semplificare il vigente sistema retributivo nei confronti della predetta categoria di personale.

Per quanto attiene alla decorrenza dello aumento dell'indennità suindicata, non essendo possibile per motivi di bilancio fissarla al 1° gennaio 1958 — data in cui ha avuto effetto la legge suaccennata 7 marzo 1958, n. 193, a favore degli ufficiali — essa viene stabilita dal 1° luglio 1960.

Con l'articolo 3 si dispone, infine, che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione dell'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e della indennità giornaliera di ordine pubblico e per 278 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferme restando le altre disposizioni della legge 25 novembre 1957, n. 1138, l'indennità di servizio speciale a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita, con decorrenza 1° luglio 1960, nelle seguenti misure lorde annue:

| | Coniugati | Celibi |
|---|-----------|---------|
| Ispettori generali capi | 627.938 | 399.938 |
| Questori | 617.640 | 389.640 |
| Vice Questori | 584.492 | 374.492 |
| Commissari capi | 537.226 | 350.626 |
| Commissari | 529.966 | 338.806 |
| Commissari aggiunti | 451.422 | 260.922 |
| Vice Commissari e Vice Commissari in prova | 373.714 | 189.814 |

Art. 2.

Dalla stessa data, 1° luglio 1960, sono soppresse per i funzionari di pubblica sicurezza l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, n. 160 e l'indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 221.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, previsto in 398 milioni annui, si farà fronte per 40 milioni ed 80 milioni con le economie risultanti rispettivamente dalla soppressione della indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e della indennità giornaliera di ordine pubblico di cui al precedente articolo 2 e per 278 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.